

Norme tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Redattori: Alberto Arengi, *ingegnere*, e Gian Luigi Rota, *avvocato*

Brescia-Milano il 17 luglio 2007

Premessa

Questa proposta di regolazione costituisce l'adempimento di un protocollo di intesa sottoscritto dai Sindaci del Distretto socio-sanitario Oglio Ovest di Brescia e dal loro partner finanziario, la Fondazione Cogeme Onlus di Rovato che ha promosso l'iniziativa.

I Sindaci, con i loro tecnici e i professionisti incaricati, credono di avere forgiato uno strumento normativo semplice ed aggiornato, che tutela con rigore le persone ad efficienza affievolita, senza disconoscere le esigenze della progettualità, dei costruttori e delle committenze.

Annotare le norme sarebbe operazione accademica, azzardare previsioni sulla loro efficacia senza disporre di un'adeguata tecnologia di predizione sarebbe avventuroso: come sempre sarà l'esperienza applicativa a dirci retroattivamente se esse sono adeguate o no allo scopo.

L'invito è a continuare il dialogo per raccogliere dati empirici utili per sviluppare per sviluppare immobili e spazi aperti meglio fruibili all'interno di una forma urbana più accogliente.

“Della qualità edilizia e urbana”

Norme tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Fondazione Cogeme Onlus e Distretto socio-sanitario n.7 Oglio Ovest –
Brescia.

Sezione I Campo di applicazione

Articolo 1 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici

1. La progettazione ed esecuzione di trasformazioni edilizie ed urbanistiche deve conformarsi alle disposizioni di legge e della presente integrativa regolazione al fine di garantire una migliore qualità della vita e una piena fruibilità dell'ambiente, sia costruito che non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare di quelle con limitate capacità motorie e sensoriali.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano, a seguito di rilascio di permesso di costruire o di dichiarazione di inizio attività, agli interventi definiti dall'art.27 comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 (Legge per il governo del territorio); ed altresì ai manufatti di arredo urbano ed alle costruzioni precarie anche stagionali; incluse le attrezzature per l'agriturismo di cui alla legge regionale 8 giugno 2007

n.10 (Disciplina regionale dell'agriturismo). Essi si applicano altresì alle modifiche di destinazione d'uso, sia funzionali che strutturali, di immobili o loro parti sia private che destinate un pubblico utilizzo oppure ad un esercizio privato aperto al pubblico.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nel caso di interventi edilizi riguardanti anche soltanto le parti comuni quali, in via esemplificativa e non tassativa, vani scala, cortili, giardini e accessi comuni, anche nel caso di interventi riguardanti più del cinquanta per cento, in volume o superficie lorda di pavimento, degli edifici, inclusi gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti di cui agli articoli da 63 a 65 della citata legge regionale n.12 - 2005.

Articolo 2 - Edifici pubblici

1. Tutti gli interventi edilizi, come richiamati al comma 1 dell'articolo che precede, devono garantire la

piena accessibilità di ogni loro parte, anche quando l'edificio o lo spazio aperto al pubblico siano di carattere temporaneo o stagionale.

Articolo 3 - Edifici residenziali privati

1. Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo devono assicurare la visitabilità, come definita dall'art.14 comma 2 della legge regionale 20 febbraio 1989 n.6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

2. Il requisito della visitabilità, condizione di fondatezza della domanda, implica che sia garantita l'accessibilità per quanto riguarda:

2.1 gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto se sia reso accessibile il percorso principale costituito da spazio pubblico, ingresso alle proprietà e parti comuni. In subordine, nei casi di edifici esistenti e con motivata richiesta, dovrà essere individuato e debitamente segnalato almeno un percorso alternativo accessibile;

2.2 le parti comuni: negli edifici residenziali fino a tre livelli, ivi compresi eventuali livelli sia interrati che porticati, è consentita la deroga

all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. In tutti gli altri casi l'ascensore deve essere installato.

2.3 L'accessibilità deve essere garantita, all'interno delle singole unità abitative, alla zona di relazione, ad un servizio igienico ed ai relativi percorsi orizzontali. Nelle unità abitative disposte su due o più livelli, il servizio igienico e la zona di relazione devono essere contemporaneamente presenti al livello della soglia di accesso all'unità stessa.

2.4 Il requisito della visitabilità si applica con riferimento agli elementi strutturali oltre la soglia dell'unità immobiliare. Pertanto il soddisfacimento del requisito di visitabilità della singola unità immobiliare, nell'ambito di edifici esistenti, è richiesto anche se le parti comuni dell'edificio in cui è insita non sono accessibili.

2.5 Gli edifici unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni sono dispensati dall'obbligo della visitabilità. Per questi va dimostrato il requisito dell'adattabilità, come definita dall'art.14 comma 3 della citata legge regionale n 6-1989.

2.6 Negli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, l'accessibilità deve venire assicurata per almeno il cinque per cento degli alloggi, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento.

2.7. Il requisito dell'adattabilità deve essere dimostrato per tutte le parti e componenti di ogni unità immobiliare, per le quali non sia già prescritta l'accessibilità o la visitabilità.

Articolo 4 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico

1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, nonché i cambi di destinazione d'uso, sia funzionali che strutturali, devono garantire la visitabilità, la quale implica che venga garantita l'accessibilità per quanto riguarda:

1.1 gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto quando sia accessibile il percorso principale, costituito dallo spazio pubblico e dall'ingresso alle proprietà e alle parti comuni. In subordine, nei casi di edifici esistenti e con motivata richiesta, dovrà essere individuato e debitamente segnalato almeno un percorso alternativo accessibile;

1.2 gli spazi di relazione: il requisito si considera soddisfatto se sono

accessibili gli spazi in cui gli utenti vengono a contatto con la funzione ivi svolta ed almeno un servizio igienico.

2. In ragione della destinazione d'uso, devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle, in via esemplificativa e non tassativa, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive.

3. Nelle unità immobiliari che siano sedi anche private di riunioni o di spettacoli, sia all'aperto che al chiuso, temporanei o permanenti, ed inoltre in quelle di ristorazione e di ospitalità, devono essere accessibili almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico. L'accessibilità degli spazi di relazione e dei servizi, quali la biglietteria e il guardaroba, deve essere garantita mediante percorso continuo accessibile;

4. Nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive all'aperto, come i campeggi, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari, devono essere accessibili tutte le parti e servizi comuni, e due stanze ogni quaranta, nonché zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo.

5. Nelle unità immobiliari sedi di culto deve essere accessibile almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose.

6. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la funzione ivi svolta; incluso almeno un servizio igienico se la superficie netta dell'unità immobiliare è pari o superiore a 150 mq.

7. Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 devono essere accessibili. Sono peraltro soggette alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i soli settori produttivi nelle quali viene svolta un'attività compatibile con il collocamento obbligatorio.

8. Agli effetti della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche i luoghi di lavoro soggiacciono alle seguenti disposizioni:

a) collocamento non obbligatorio in locali aperti al pubblico: devono essere visitabili e adattabili;

b) collocamento obbligatorio in locali aperti al pubblico: devono essere accessibili;

c) collocamento non obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico: devono essere adattabili;

d) collocamento obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico: devono essere accessibili.

Articolo 5 - Spazi esterni

1. L'osservanza della progettazione accessibile deve essere rispettata in tutti i progetti, inclusi quelli per costruzioni site all'interno dei piani attuativi.

2. I progetti di arredo urbano e di sistemazione delle aree verdi, come di ogni spazio pubblico o privato aperto ad una utenza indifferenziata, dovranno essere corredati da relazioni ed elaborati grafici che illustrino le scelte progettuali idonee a garantire l'accessibilità.

3. L'organizzazione dei cantieri che richiedono l'occupazione di suolo pubblico devono garantire l'accessibilità o almeno una percorribilità alternativa accessibile con opere temporanee.

Sezione II
Presentazione die progetti

Articolo 6 - Documentazione
integrativa

1. Ad integrazione di quanto già prescritto in generale dall'articolo 20 del D.P.R 24 luglio 1996, n.503 gli elaborati grafici in tema di barriere devono essere redatti almeno in scala 1:100, evidenziando i percorsi accessibili che, partendo dal suolo pubblico, si articolano attraverso l'entrata, gli spazi comuni e le singole unità immobiliari, ponendo in risalto le differenze di quota e le modalità proposte per superarle. Le planimetrie devono rappresentare la disposizione dei sanitari dei servizi igienici e l'ipotesi di arredo.

2. I progetti devono essere illustrati da una relazione tecnica che dimostri la conformità del progetto alla vigente disciplina sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Il dossier di presentazione deve essere corredato dall'asseverazione di conformità redatta utilizzando l'apposito modello.

Sezione III
Criteri di progettazione

Articolo 7 – Collegamenti verticali

1. Il collegamento tra diversi livelli verticali deve avvenire mediante l'utilizzo di scale affiancate a rampe e ascensori, in ragione del dislivello e del contesto. È ammesso in subordine l'utilizzo di piattaforme elevatrici. Il ricorso al servoscala è consentito soltanto per l'adeguamento di edifici esistenti.

Articolo 8 – Le scale

1. Nelle nuove costruzioni tutte le scale, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle unità abitative, devono avere una larghezza minima netta di cm 120, con divieto di gradini dalla pedata trapezoidale.

2. Nelle ristrutturazioni la larghezza delle scale ad uso comune può essere per motivate ragioni diminuita fino ad un minimo di cm 100, quelle interne alle unità abitative fino ad un minimo di cm 80. In entrambi i casi possono presentare gradini dalla pedata trapezoidale.

3. Le scale di cui al comma che precede non possono essere considerate adattabili se non abbinate ad ascensore o a piattaforma elevatrice. In caso di

adattabilità dovrà essere dimostrata in sede di progetto la predisposizione strutturale di un idoneo foro nei solai per loro installazione garantendo un'idonea altezza di extracorsa.

4. Le scale a chiocciola non possono essere considerate accessibili né adattabili e non possono essere previste se non abbinate ad ascensore o a piattaforma elevatrice. In caso di adattabilità dovrà essere dimostrata in sede di progetto la predisposizione strutturale di un idoneo foro nei solai per loro installazione garantendo un'idonea altezza di extracorsa.

Articolo 9 – Le rampe

1. Le rampe sono piani inclinati che collegano livelli a quote differenti. In particolare la pendenza massima deve essere intesa come inclinazione massima di ogni tratto inclinato rispetto alla lunghezza complessiva, comprendendo anche gli eventuali piani di stazionamento, con divieto di calcolare la pendenza come media di due o più tratti della rampa o frapporre più piani di stazionamento al fine di ottenere tratti inclinati più brevi e maggiormente inclinati.

2. Nelle nuove costruzioni tutte le rampe, sia quelle ad uso comune

che quelle interne alle unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 5% con piani di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ogni 10 m di sviluppo lineare. Tali pianerottoli dovranno essere presenti anche all'inizio e alla fine della rampa con profondità minima pari a 150 cm aumentati della larghezza dell'eventuale battente di porta che vi si apra.

3. Negli interventi di ristrutturazione, con opportuna motivazione, tutte le rampe, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 8% con piani di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ogni 10 m di sviluppo lineare. Tali pianerottoli dovranno essere presenti anche all'inizio e alla fine della rampa con profondità minima pari a 150 cm aumentati della larghezza dell'eventuale battente di porta che vi si apra.

Articolo 10 – I servoscala

1. Il ricorso al servoscala, possibile soltanto in interventi di adeguamento e adattabilità, è sempre da considerare con molta attenzione e comunque solo come alternativa a rampe, piatta-

forme elevatrici ed ascensori. In particolare dovrà essere dimostrata la possibilità di installazione di servoscala del tipo con piattaforma per sedia a ruote, evidenziando graficamente ai fondo-corsa spazi di manovra con profondità minima pari a 150 cm.

2. Ai fini dell'accessibilità, visitabilità ed adattabilità non può essere ammesso l'utilizzo del servoscala qualora la scala abbia larghezza netta inferiore a cm 120.

Articolo 11 – Autorimesse condominiali

1. Nel caso di edifici condominiali con più di dieci autorimesse o posti auto, deve essere previsto uno spazio a parcheggio ad uso condominiale delle dimensioni di m 3.20 per m 5.00 per gli eventuali disabili. Il numero di tali posti macchina deve essere previsto nella misura minima di uno ogni 50 posti o frazione e devono essere ubicati in prossimità degli accessi e dei collegamenti verticali.

Articolo 12 – I servizi igienici

1. Un servizio igienico si intende accessibile quando tutti i sanitari (lavabo, tazza wc, bidet, doccia o vasca) sono utilizzabili da persone su sedia a ruote e vi siano idonei

maniglioni per agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario. In particolare, negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere dimostrata la possibilità di accostamento frontale e bilaterale per la tazza wc.

2. Agli effetti della visitabilità un servizio igienico accessibile è obbligatorio in tutti gli spazi privati aperti al pubblico dalla metratura superiore ai 150 mq. Negli spazi di metratura inferiore ai 150 mq esso è obbligatorio quando lo spazio aperto al pubblico ricade nei casi di cui all'art.4, comma 2 della presente regolazione.

3. Nelle unità immobiliari destinate a residenze soggette alla visitabilità deve essere presente almeno un servizio igienico raggiungibile, con possibilità da parte di una persona su sedia a ruote di poter raggiungere ed accostarsi lateralmente al lavabo, e frontalmente o lateralmente alla tazza wc. Dovrà essere verificato che il servizio igienico è fruibile nelle modalità sopra espresse tenendo conto che la porta possa essere aperta e chiusa senza che ciò interferisca con gli spazi di manovra della sedia a ruote.

4. Quando occorre garantire il requisito della adattabilità di unità

immobiliari destinate a residenza, si deve dimostrare che tutti i servizi igienici presenti nell'unità possono diventare accessibili. In particolare occorre dimostrare, anche in riferimento alla posizione degli scarichi, che in tutti i servizi l'accostamento alla tazza wc possa avvenire frontalmente e lateralmente sia da destra che da sinistra, anche senza contemporaneità. Quando vi sono due o più servizi igienici per livello, la possibilità di eliminare il bidet per il raggiungimento del requisito è limitata soltanto ad un servizio igienico.

Articolo 13 - Segnaletica

1. La fruibilità dei luoghi deve essere realizzata con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriali. Le soluzioni da adottare passano attraverso la progettazione di percorsi tattili ad alto contrasto cromatico e basso contrasto di luminanza da abbinare a mappe tattili, l'utilizzo di segnaletica con scritte composte con caratteri di tipo 'Arial' di colore chiaro su sfondo scuro, l'utilizzo di messaggi vocali.

Sezione IV Normativa derogatoria

Articolo 14 - Deroga ai parametri urbanistici

1. Il permesso edilizio in deroga alle norme tecniche degli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, sia vigenti che adottati, è ammissibile se imposto dalla necessità di conseguire i requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità nei casi in cui siano prescritti per l'approvazione del progetto e il successivo ottenimento del certificato di agibilità.

2. Il permesso edilizio in deroga può essere domandata solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, esclusi gli interventi di nuova costruzione.

3. Gli eccezionali motivi, accertati d'ufficio, che giustificano l'esercizio della potestà derogatoria, devono essere fondati sull'assenza di alternative progettuali, nell'oggettivo senso che, negata la disapplicazione degli ordinari parametri, il committente dovrebbe rinunciare al progetto o prospettare la installazione di nuove barriere.

4. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, il permesso non può essere accordato prescindendo dalla ricerca di un

adeguato inserimento nel contesto o di una maggior consonanza dei caratteri stilistico - architettonici dell'edificio.

5. In nessun caso il rilascio di un permesso edilizio in deroga può incidere sulle prescrizioni indisponibili del codice civile ed i diritti di terzi, né prescindere dal rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.

Art.15 - Deroga all'allegato tecnico
alla legge regionale 20 febbraio
1989 n.6

1. Nei soli interventi di recupero contemplati dal comma 2 che precede, il permesso in deroga può essere accordato, con lo stesso rigore istruttorio, nei seguenti casi:

a) edifici protetti come beni culturali intangibili;

b) impossibilità statica o impiantistica di evitare l'installazione di nuove barriere;

c) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale con disabilità.

Articolo 16 - Disposizioni comuni

1. In tutti casi disciplinati da questa Sezione, il rilascio del permesso

edilizio è preceduto dalla deliberazione consiliare prevista dall'art.14 comma 1 del decreto 6 giugno 2001 n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. Il responsabile dello sportello unico dell'edilizia partecipa l'avvio del procedimento ai soggetti che hanno diritto di intervenire a norma dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990 n.241.

Note integrative della regolazione

Nota all'art.3, co.2.2

La condizione che determina l'obbligatorietà per l'installazione dell'ascensore in ragione dei livelli presenti è legata alla definizione del 'livello' che nella vigente legislazione edilizia, sia nazionale che regionale, non è rinvenibile. Si ritiene che, quale piano di un edificio, si debba intendere ciascuno dei livelli corrispondente alla quota di un pavimento.

In questo ordine di idee pertanto il livello è il piano, comunque si voglia chiamare quest'ultimo, quando si trova a coincidere col piano di campagna ovvero si situi al di sotto o al di sopra di esso. In altre parole per livello si intende qualsiasi piano calpestabile, interrato o no, adibito a qualunque uso.




In tal ordine di idee un piano interrato costituisce un livello, con la conseguenza che, qualora esso si sommi a due piani fuori terra, si ottengono i tre livelli indipendentemente dalla loro posizione rispetto alla quota di campagna. In tale conteggio non verranno considerati i livelli presenti all'interno di una medesima unità immobiliare – duplex e soppalchi – ovvero, al fine del conteggio, si valuterà soltanto il livello della soglia di accesso all'unità stessa. Al contrario verranno computati gli eventuali piani interrati destinati, per esempio, a garage e cantine anche se funzionalmente ipotizzati disgiunti dal resto dell'edificio mediante scale che conducono all'esterno.

Nota all'art.4

La nozione di edifici aperti al pubblico comprende tutti quegli ambienti spazi o edifici privati dove si svolga un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed alla produzione di servizi, quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar ed altri. Secondo la Corte Costituzionale (9 aprile 1970 n56) un locale deve considerarsi pubblico quando si accerti che in esso si svolge attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi. La Cassazione ha attribuito il carattere pubblico ai locali che prevedano il pagamento di un biglietto d'ingresso, il rilascio di tessere un biglietto d'ingresso, il rilascio di

tessere associative a chiunque acquisti il biglietto, a quelli che pubblicizzino la propria attività o che abbiano una struttura tale da rendere evidente lo svolgimento di un'attività imprenditoriale: nonché a quelli che consentano l'ingresso ad un rilevante numero di persone.

Grafico a corredo dell'art.3, co. 2.2

ASCENSORE NON OBBLIGATORIO	ASCENSORE CONSIGLIATO	ASCENSORE OBBLIGATORIO
		
<p>Gli schemi sopra riportati rappresentano soltanto alcuni esempi senza essere esaustivi di tutte le situazioni possibili.</p>		


Nota all'art.12

Le definizioni di accostamento laterale, bilaterale e frontale ad un sanitario fanno riferimento alle diverse possibilità che ha una persona su sedia ruote di posizionarsi rispetto allo stesso per effettuare il trasferimento. Le differenti modalità di trasferimento fanno riferimento a più fattori (tipo di patologia, capacità residue, modello di sedia a ruote, ...) e determinano l'individuazione di spazio libero intorno al sanitario. Di seguito vengono riportati alcuni schemi che correlano il tipo di accostamento con lo spazio libero da prevedere in prossimità del sanitario.

Accostamento laterale:

la sedia a ruote può essere disposta parallelamente al sanitario a destra o a sinistra, occupando uno spazio pari a 80x120 cm.


Il sanitario è posto con l'asse ad almeno 40 cm dal muro.



Accostamento bilaterale


La sedia a ruote può essere disposta parallelamente al sanitario a destra e a sinistra occupando uno spazio pari a 80x120 cm. Il sanitario è posto con l'asse ad almeno 100 cm dal muro.

Il requisito di adattabilità prevede la dimostrazione della possibilità di accostamento bilaterale anche non in contemporaneità: la posizione della colonna e il tipo di scarico (con 'cacciata a muro') dovranno prevedere che l'accostamento avvenga da destra o da sinistra.



Accostamento frontale

La sedia a ruote può essere disposta frontalmente al sanitario occupando uno spazio pari a 80x120 cm. Il sanitario è posto con l'asse ad almeno 40 cm dal muro.



Modello per asseverazione conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto progettista, in conformità a quanto disposto al punto 4) dell'art.1 della L.9.1.1989 n.13 e dell'art.21 del d.P.R 24.7.1996 n.503 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto di cui alla presente domanda di permesso di costruire / D.I.A. relativo a:

nuova costruzione

art.1.1 L.13/89, art.1.1 DM 236/89, art.1.3 DPR 503/96, art.13.1 LR Lombardia 6/89

ampliamento

art.1.1 L.13/89, art.1.1 D.M.236/89, art.1.3 D.P.R503/96, art.13.1 L.R.Lombardia 6/89

ristrutturazione

art.1.1 L.13/89, artt.1.3 – 7.5 DM 236/89, art.1.3 DPR 503/96, art.13.1 LR Lombardia 6/89

restauro / risanamento conservativo

art.1.1 L.13/89, artt.1.3 – 7.5 DM 236/89, art.1.3 DPR 503/96, art.13.1 LR Lombardia 6/89

cambio di destinazione d'uso

art.24.6 L.104/92, art.1.3 DPR 503/96, art.21.1 LR Lombardia 6/89

manutenzione straordinaria

art.1.3 DPR 503/96, art.13.2 .LR Lombardia 6/89

altro _____ (*specificare*)

per l'immobile situato in via riguardante:

un'unità immobiliare ad uso residenziale;

un edificio residenziale unifamiliare;

un edificio residenziale plurifamiliare priva di parti comuni:

un edificio residenziale plurifamiliare con parti comuni e fino a tre livelli

un edificio residenziale plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli

un edificio pubblico

immobile adibito ad attività sociali (scuola-sanità-cultura-assistenza-sport)

fabbricato adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attività ricettiva e pararicettiva

edifici per il culto

locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie
luoghi di lavoro non aperti al pubblico con collocamento non
obbligatorio
luoghi di lavoro non aperti al pubblico con collocamento obbligatorio
altro _____

è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche.

non ricorre nei casi per cui è previsto quanto disposto dalla normativa
vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

IL PROGETTISTA

Si allegano alla presente:

relazione tecnica

elaborati grafici atti a dimostrare:

l'accessibilità la visitabilità l'adattabilità